

# RECUPERO INDENNITÀ SOSTITUTIVA FERIE NON RICHIESTE PER DOCENTI CON CONTRATTI AL 30 GIUGNO.

ISTITUTO COMPRENSIVO CASTEL FRENTANO  
Codice AOO:SEGR\_CHIC81400N  
Prot. 0003916 del 29/06/2024  
II-1.0 (Entrata)

A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE.

Sei un docente e hai o hai avuto almeno 1 contratto al 30 giugno negli ultimi 10 anni?

Puoi valutare l'opportunità di richiedere il pagamento delle ferie di cui non hai richiesto la fruizione.

La Cassazione infatti, con la recente sentenza n. 16715 del 17 giugno 2024, accogliendo un ricorso patrocinato da ANIEF, ha definitivamente riconosciuto il **diritto dei docenti automaticamente considerati in ferie durante i periodi di sospensione dell'attività didattica ad ottenere**, a titolo risarcitorio, **l'indennità sostitutiva delle ferie**.

La Cassazione ha, in particolare, sancito che il docente a termine, in assenza di una apposita richiesta, non può essere coattivamente collocato in ferie durante le vacanze natalizie e pasquali e nel periodo che va dal termine delle lezioni fino al 30 giugno.

In pratica il docente che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva in tutti gli anni scolastici in cui ha lavorato fino al 30 giugno, a meno che il datore di lavoro non dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.

Questa fantastica vittoria del sindacato Anief Ti consente di recuperare fino a 10.000 euro di indennità sostitutiva per ferie non godute negli ultimi dieci anni, ovvero fino a 1.000 euro all'anno per ogni contratto stipulato al 30 giugno dal 2014 ad oggi!

Se vuoi aderire ricorso, che per gli iscritti ANIEF. è gratuito, contattaci al seguente link: [Partecipa al ricorso](#)